



Acque del Sud S.p.A.

Relazione sul governo societario Esercizio 2024

Ex art. 6, comma 2 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominato dall'Assemblea dell'Azionista Unico

Presidente

Avv. Luigi Giuseppe DECOLLANZ

Consiglieri

Dott.ssa Carmen SALVIA

Avv. Anna Rita TATEO

Sig.ra Claudia Stella DASTICE

Dott. Marco RENZI

Dott. Antonio PALMISANO

Dott. Crescenzo RIVELLINI

COLLEGIO SINDACALE

Nominato dall'Assemblea dell'Azionista Unico

Sindaci effettivi

Dott. Giovanni CARAVETTA, Presidente

Dott.ssa Lucia SPILOTRO

Dott. Filippo Fiume FAGIOLI

Sindaci supplenti

Dott. Giuseppe ALBANESE

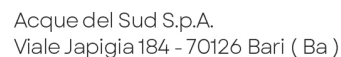
Dott.ssa Giuliana TULINO

SOCIETA' DI REVISIONE

Incarico affidato dall'Assemblea dell'Azionista Unico per gli esercizi 2024-2026 alla società ERNST & YOUNG SpA

SITO WEB ISTITUZIONALE

www.acquedelsudspa.it





SOMMARIO:

COSTITUZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI	4
SCOPO DELLA RELAZIONE	9
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	11
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE	19
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024	28
STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO	35



COSTITUZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI

Acque del Sud S.p.A.

A far data dal g. 01.01.2024 è stata costituita *ex lege* la società per azioni denominata “Acque del Sud S.p.a.”, in ragione delle ultime modifiche normative introdotte all’art. 21 commi 10 e 11 del D.L. 201/2011 ed in particolare alla totale riscrittura del comma 11, effettuata mediante l’art. 23, comma 2-bis, del D.L. del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

In particolare, si evidenzia che l’art. 21 comma 11 recita quanto segue: *“E' costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata “Acque del Sud Spa”, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente*





comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso





Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante”.

Pertanto in data 1° gennaio 2024 la società Acque del Sud SpA veniva formalmente iscritta presso il competente registro delle imprese della CCIAA di Bari in forza della richiamata normativa.

In data 19 febbraio 2024 avveniva il completamento dell'organo amministrativo.

In data 1° aprile 2024, a seguito del completamento delle complesse procedure per il definitivo trasferimento delle funzioni del soppresso EIPLI (*“A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario”*), Acque del Sud s.p.a. diveniva formalmente operativa ed attiva.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto societario, i compiti istituzionali affidati ad Acque del Sud SpA (di seguito anche “AQS S.p.A.” e/o la “Società”), sono di seguito rappresentati:

- a) la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere idrauliche relative ai bacini interregionali, compresi i serbatoi ed i laghi artificiali, al loro esercizio ed alla loro manutenzione se non attribuiti ad altro soggetto, nonché la manutenzione delle grandi opere idrauliche presenti sui territori delle Regioni italiane ed in particolare di Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, nonché delle altre Regioni interessate allo sviluppo delle risorse idriche dei propri territori
- b) la fornitura all'ingrosso di acqua (risorsa idrica) non trattata, per usi potabili, irrigui e industriali;
- c) lo sfruttamento delle infrastrutture idriche per la produzione di energia elettrica;
- d) le attività di studi, ricerche e di progettazione connesse con le funzioni ad essa attribuite;





- e) gli studi e ricerche, anche sperimentali, per il reperimento la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche;
- f) l'elaborazione di interventi organici a carattere interregionale, finalizzati, unitariamente, alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico;
- g) la realizzazione, manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di bonifica idraulica.

La società è un asset strategico di interesse nazionale in quanto preposta all'approvvigionamento idrico primario di quattro regioni (Basilicata, Puglia, parte della Calabria e parte della Campania) in regime di couso (idropotabile, agricolo, industriale).

Ha, quindi, come compito la gestione, l'esercizio e la manutenzione delle grandi opere idrauliche e rappresenta quindi un gestore all'ingrosso di acqua non trattata per diversi utenti: Acquedotto Pugliese e Acquedotto Lucano, gestori del SII rispettivamente di Puglia e Basilicata, i consorzi di bonifica delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria per usi irrigui e la società Acciaierie d'Italia (ex ILVA di Taranto) per usi industriali. A questi si aggiungono alcuni utenti di minori dimensioni.

La società realizza la sua attività attraverso la gestione di otto dighe, quattro traverse, oltre a centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con un sistema di infrastrutture idrauliche articolato su tre grandi schemi idrici denominati Ionico-Sinni, Basento-Bradano e Ofanto, a cui si aggiunge un quarto schema, molto più limitato degli altri tre, costituito dalle sorgenti del Tara.

Le Dighe, infrastrutture nate a servizio dell'agricoltura, hanno sempre più assunto carattere di sistema idrico ad usi plurimi (potabile, irriguo, industriale) pur permanendo la prevalenza d'uso in agricoltura. Le traverse sono invece sbarramenti che determinano un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua che hanno il fine principale di consentire la derivazione d'acqua di una certa portata dal corpo idrico per vari scopi.

Complessivamente, la capacità potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento è pari a circa un miliardo di metri cubi l'anno. Allo stato attuale, anche in virtù del grado di completamento delle opere dell'intero sistema idrico, le risorse utilizzate raggiungono mediamente valori inferiori a 600 milioni di metri cubi d'acqua all'anno.





Le attività sopra elencate sono svolte con l'impiego di tecnologie avanzate e nel rispetto dei più elevati standard internazionali per garantire, in ogni fase, la massima sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. Nello svolgimento delle proprie attività, la Società adotta un approccio responsabile e sostenibile e cura una costante attività di informazione e coinvolgimento degli stakeholder nelle tematiche di maggior rilievo dei propri interlocutori, locali e nazionali e per conoscere le esigenze e tradurle in iniziative responsabili dirette a soddisfarli.

Qualificazione giuridica di Acque del Sud s.p.a.

Acque del Sud SpA è una società per azioni, ossia un soggetto dotato di responsabilità giuridica di natura privata, anche se l'intero capitale sociale è detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (*“Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*).

Acque del Sud SpA, tuttavia, in ragione dei compiti istituzionali attribuitigli, del settore in cui opera, della predetta qualificata partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è soggetta, riguardo ad alcune attività, a disposizioni normative di matrice pubblicistica, che costituiscono deroga alla disciplina privatistica propria delle società di diritto comune.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii., rubricato “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSP”, Acque del Sud è da qualificarsi come “società a controllo pubblico” e “società a partecipazione pubblica”, non sottoposta a controllo analogo o controllo analogo congiunto e priva dei requisiti per essere qualificata società strumentale o “in house”; oltre a quanto previsto nel D. Lgs. n. 175/2016, Acque del Sud è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni normative di natura pubblicistica, rispetto alle quali assume ulteriori qualificazioni giuridiche.

Si evidenzia, inoltre, che il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, confermando sostanzialmente quanto già previsto in precedenti disposizioni legislative, prevede espressamente che per quanto non derogato dal Decreto stesso, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3).





Finanziamento delle attività di Acque del Sud

Le risorse finanziarie per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionali della Società derivano dalla fatturazione di risorsa idrica ad uso grezzo, ad uso plurimo, definita da precedenti Accordi di Programma e che sono oggetto di (ri)determinazione periodica da parte di ARERA, così come previsto dal comma 11 dell'art. 21 del D.L n. 201/2011 e ss.mm.ii.

Piano Industriale

La Società ha adottato il Piano Industriale 2025-2027 approvato con deliberazione del CdA del 29/11/2024.

SCOPO DELLA RELAZIONE

In quanto società a controllo pubblico, Acque del Sud è soggetta alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazione da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

La presente Relazione viene predisposta in ottemperanza al disposto del comma 4 dell'art. 6 del citato Decreto, che prevede che gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 siano indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

I commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, inoltre, prevedono quanto segue:

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.





2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
 - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

La Relazione fornisce le informazioni previste, specificando anche l'eventuale mancata adesione ad alcune specifiche disposizioni dell'art. 6, motivando la pratica di governo altrimenti applicata, descrivendo, altresì, ove la decisione sia stata diversamente assunta, come la decisione di discostarsi sia stata presa all'interno della Società e se il comportamento adottato in alternativa sia stato comunque finalizzato a raggiungere l'obiettivo di contribuire al buon governo societario.

La presente Relazione sarà sottoposta all'Assemblea dell'Azionista Unico chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Dato atto che, per quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti, la società è stata costituita *ex lege* il g. 01/01/2024 e che è divenuta operativa solo a far data dal g. 01/04/2024, stante le considerevoli e necessarie attività di avvio della stessa volte a garantire il corretto espletamento del servizio pubblico essenziale, non è stato temporalmente possibile procedere a valutare l'affidamento a soggetto qualificato in ordine alla predisposizione ed implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), in linea con quanto richiesto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

In questo quadro però, in attesa di dotare la società di un MOGC, il CdA, su proposta del RPCT, ha provveduto ad approvare il Piano triennale di prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2024/2026.

I principali attori degli atti di indirizzo strategico organizzativi che incidono sulla gestione e sul controllo dell'azione societaria sono:

- l'Assemblea dell'Azionista Unico, l'Organo Amministrativo e suoi eventuali rappresentanti e/o delegati;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di Revisione;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012;
- gli altri soggetti apicali che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, garantendo l'unitarietà del sistema aziendale nella realizzazione delle strategie e dei programmi definiti per compiere l'oggetto sociale previsto dall'art. 4 dello Statuto.

Assemblea dell'Azionista Unico

L'Assemblea dell'Azionista Unico è costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale unico azionista dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.





L'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente e ne determina i compensi, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma del Codice civile, nomina i componenti del Collegio Sindacale e, ai sensi dell'art. 2402 del citato Codice, ne determina i relativi compensi, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

L'Assemblea straordinaria ha competenza sulle materie tassativamente indicate dal Codice Civile (art. 2365).

Nel corso dell'esercizio 2024, l'Assemblea dell'Azionista Unico si è riunita 4 volte, in sede ordinaria.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, da sette componenti, nominati secondo quanto dispone il comma 11 dell'art. 21 DL 201/2011 csm, eletti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi, come segue: (i) il Presidente, cui è attribuita la legale rappresentanza della società, e due componenti sono nominati dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; (ii) un componente è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; (iii) un componente è nominato dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; (iiii) i restanti due componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'Assemblea.

Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile.

I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Potranno essere nuovamente nominati, per non più di tre mandati complessivi, anche non consecutivi.

I componenti dell'Organo Amministrativo di Acque del Sud per l'assunzione della carica devono possedere i requisiti di professionalità e competenza e non devono incorrere in una





delle cause di ineleggibilità o decadenza previsti dall'art. 12 del vigente Statuto Sociale e dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno (verificandone periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento ed assicurandosi che i principali rischi aziendali siano individuati e gestiti in modo adeguato e che esistano i controlli necessari per monitorare l'andamento della Società), approva il progetto di bilancio, provvede all'adozione/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, ex D. Lgs. n. 231/2001, ove presente, e, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvede all'adozione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Inoltre, sempre il predetto Organo Amministrativo nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza, fissandone il compenso, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nel corso dell'esercizio 2024, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 12 volte.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 21 DL 201/2011 c.s.m. è nominato dal Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Ai sensi dello Statuto sociale ha la rappresentanza legale della Società.

In forza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Il Presidente, attualmente in carica, è stato nominato con Decreto MASAF/MEF del 19-22/12/2023, e si è insediato nella carica nel corso dell'Assemblea dell'Azionista Unico del 01/01/2024.

In ragione dell'assenza di nomina di un amministratore delegato da parte dell'Assemblea dei Soci il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente attualmente in carica le deleghe per la corretta gestione della società.





Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società, come da previsione legale e statutaria, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Collegio Sindacale ha il compito di esercitare le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile, in particolare:

- sull'osservanza della Legge e dello Statuto Sociale;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Azionista Unico nella seduta del 19/02/2024.

Società incaricata della revisione legale dei conti

La Società di revisione legale dei conti ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la conformità del Bilancio di esercizio e di quello consolidato alle norme che ne disciplinano la redazione; inoltre, verifica la rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, esprimendo, al riguardo, un giudizio sia sul bilancio sia sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso.

La revisione legale dei conti è esercitata dalla società Ernst & Young S.p.A. che ha ricevuto l'incarico per gli esercizi 2024-2026 dall'Assemblea dell'Azionista Unico il 28.02.2025 all'esito dell'espletamento di una manifestazione di interesse e su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La Ernst & Young S.p.A. cesserà il suo incarico con l'approvazione del bilancio di esercizio 2026.





Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

A far data da aprile 2024, le attività sono state in buona parte dedicate al completamento della stesura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026 (nel seguito anche PTPCT), adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.10.2024 nella versione proposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel seguito anche RPCT).

Nel PTPCT sono contenuti gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che devono essere perseguiti da tutte le strutture societarie per gli aspetti di rispettiva competenza.

Per quel che concerne la prevenzione della corruzione, in sede di attuazione del PTPCT è stato innanzitutto messa a punto una disciplina aziendale volta a introdurre una organica e dettagliata regolamentazione in materia di conflitto di interessi.

Sono state, altresì, avviate interlocuzioni con il Vertice societario e le Funzioni interessate allo scopo di definire una policy aziendale altresì sui cd. incarichi “extra-istituzionali” da autorizzarsi o comunque soggetti ad una preventiva obbligatoria comunicazione alla Società da parte dei propri dipendenti.

Il 20.01.2025 il RPCT ha trasmesso all’Organo di Governo Societario la Relazione annuale sulle attività svolte nel periodo 2024.

In tema di formazione, è in corso di progettazione un nuovo programma formativo richiesto dal R.P.C.T. in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza mirato sui differenti gradi e tipologie di esposizione a rischio del personale, con particolare riguardo ai responsabili di primo livello e ai dipendenti operanti nei settori caratterizzati da un maggiore rischio corruttivo e ai “referenti” che saranno indicati dalle diverse strutture aziendali.

In generale, nel corso dell’anno il RPCT ha interloquito con le strutture aziendali su vari problemi attinenti agli ambiti di competenza e all’attuazione del PTPCT, sia attraverso incontri con i responsabili delle Funzioni di volta in volta interessate che mediante scambio di corrispondenza interna.

Nel 2024 non sono pervenute al RPCT segnalazioni di reati o irregolarità in materia di “whistleblowing” mediante l’utilizzo della apposita piattaforma informatica certificata da ANAC implementato dalla società sul proprio sito istituzionale oggetto peraltro di apposita





regolamentazione interna. Nel PTPCT è' stato inoltre dedicato un apposito paragrafo al sistema di gestione delle segnalazioni interne che consente al segnalante la possibilità di una “segnalazione whistleblowing” indirizzata al canale interno dedicato, la cui gestione è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Per gli aspetti di dettaglio relativi al sistema di gestione delle segnalazioni whistleblowing, si rimanda al Regolamento, accessibile dal sito internet della Società, sezione “Amministrazione Trasparente; Altri Contenuti; Prevenzione della Corruzione”.

Per quanto riguarda la trasparenza, nel corso del 2024 è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti obbligatori (previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013 s.m.i), riferiti alla pubblicazione di documenti, dati e informazioni nella sezione “Società trasparente” del sito web istituzionale della Società.

In particolare, si è provveduto a una costante verifica della citata sezione “Società trasparente”, nonché all’invio, a tutti i responsabili, della trasmissione di specifiche richieste contenenti l’indicazione dello stato di aggiornamento della stessa sezione e dei necessari aggiornamenti e integrazioni di rispettiva competenza. Sono state altresì convocate diverse riunioni dal R.P.C.T. al fine di affrontare le relative problematiche.

Data Protection Officer

Con riferimento al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al fine di dimostrare la “responsabilizzazione” (accountability) del Titolare (Acque del Sud SpA) a quanto il Regolamento stesso prescrive e a cui il Titolare medesimo è obbligato a conformarsi, sono state poste in essere, fino al 31 dicembre 2024, con il coordinamento, la fattiva collaborazione e sotto la vigilanza del Data Protection Officer (DPO), nominato dal Titolare il 30.04.2024 le attività di adeguamento continuo al GDPR, come di seguito evidenziato.

In particolare, è proseguito il monitoraggio sulle citate attività di adeguamento anche attraverso l’esecuzione di Audit promossi dal DPO, sia interni sia verso fornitori di contratti aventi ad oggetto il trattamento di dati personali.

Sono inoltre stati aggiornati, quando necessario, i seguenti documenti:





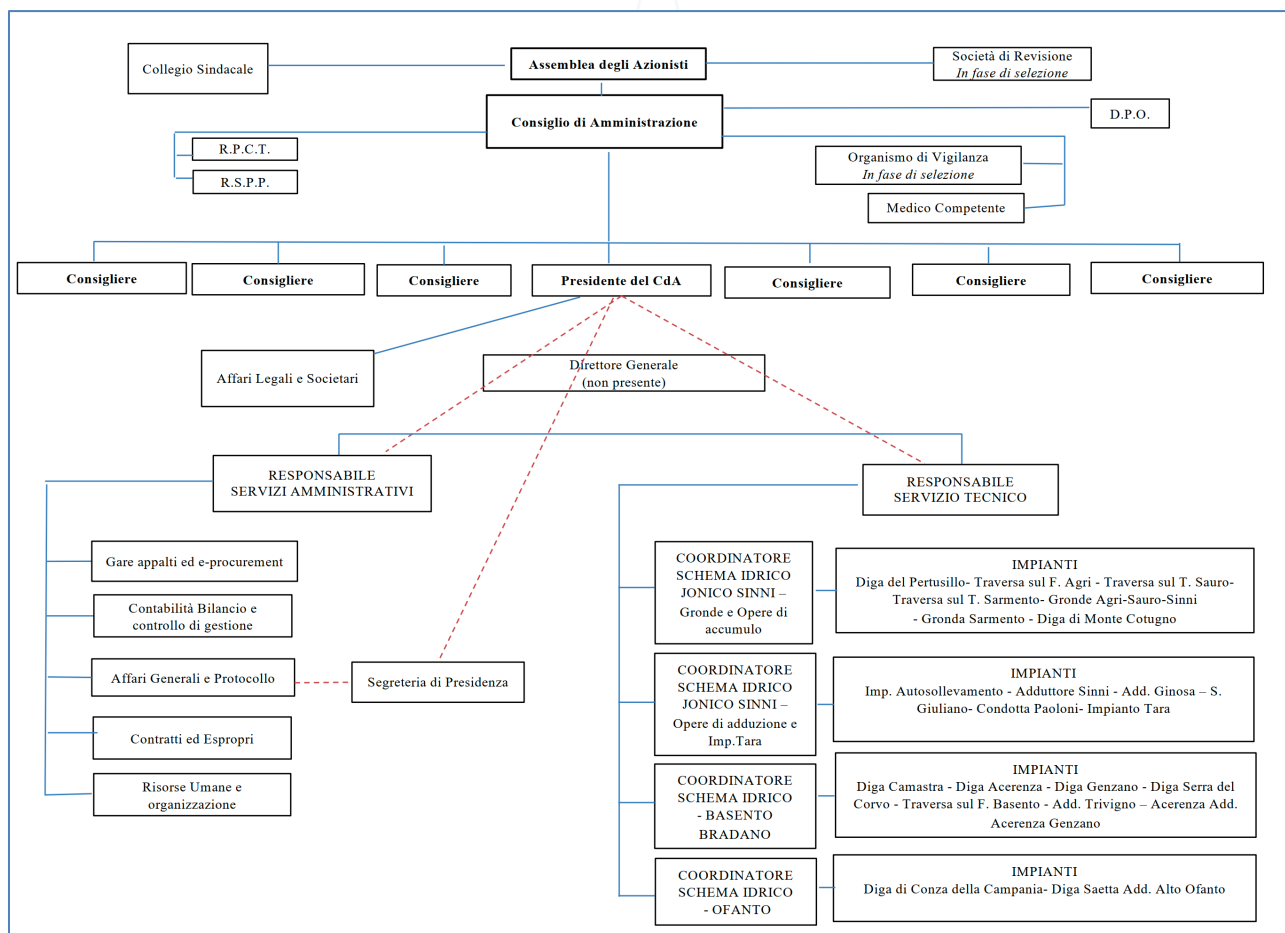
- mappatura delle attività di trattamento dei dati personali, ex art. 4 del GDPR e del Registro del Trattamento del Titolare, ex art. 30 GDPR, contenente le informazioni relative a ciascuna attività di trattamento mappata;
- valutazione del Rischio, ex art. 32 del GDPR, ovvero la valutazione dei rischi derivanti dalla distruzione, perdita, modifica, accesso e divulgazione non autorizzati ai dati personali trattati, effettuata al fine di garantire l'adeguato livello di sicurezza del trattamento dei dati personali;
- valutazione d'impatto, ex art. 35 del GDPR, posta in essere per quei trattamenti di dati personali che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per la loro natura, ambito di applicazione e finalità;
- informative/richieste di consenso sui trattamenti dei dati personali da fornire agli interessati;
- procedure, policy e contrattualistica aziendale.

Struttura organizzativa

In linea con gli obiettivi previsti dall'oggetto sociale, l'Organo di Vertice societario, sin dal suo insediamento, ha attribuito compiti e responsabilità all'interno dell'organizzazione societaria, nelle aree amministrative e tecniche.

Si riporta di seguito l'organigramma della Società vigente al 31/12/2024:





La situazione del personale occupato, distinta per livelli contrattuali, alla data del 31/12/2024 è la seguente:

Descrizione	nr
Quadri	11
Livello 8	0
Livello 7	4
Livello 6	0
Livello 5	36
Livello 4	6
Livello 3	37
Livello 2	32
Livello 1	0
Totale	126
<i>di cui:</i>	
Nr Uomini	115
Nr Donne	11





PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.





Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.”

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

Definizione “Continuità Aziendale”

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito





per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Definizione “Crisi”

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*).

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;





- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;
- altri strumenti di valutazione di carattere qualitativo.

Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- *solidità*: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- *liquidità*: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- *redditività*: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.



**Indici e margini di bilancio:****a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni**

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>				
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>				
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>				
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>				

b) Indici sulla struttura dei finanziamenti

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Passività a medio e lungo termine + Passività correnti) / Mezzi Propri</i>				
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>				

c) Indicatori di solvibilità

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>				
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>				
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti*</i>				
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti*</i>				

**d) Indici di redditività**

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
ROE netto	Risultato netto/Mezzi propri				
ROE lordo	Risultato lordo/Mezzi propri				
ROI	Reddito operativo/Capitale investito operativo netto				
ROS	Risultato operativo/ Ricavi di vendite				

e) Indicatori reddituali

Descrizione indicatore	Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Ricavi da contratti con clienti				
Margine operativo lordo (EBITDA)				
Risultato operativo (EBIT)				
Risultato ante imposte				

f) Indicatori di efficienza produttiva

Descrizione indicatore	Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
MOL/costo del personale				
Costo medio unitario annuo del personale				
Numero di dipendenti				

g) Altri Indici e Indicatori

Descrizione indicatore	Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Posizione Finanziaria Netta (PFN)				
Flusso di cassa della Attività operative				

h) Indicatori prospettici

Descrizione indicatore	Anno n+1	Anno corrente
Ricavi da contratti con clienti		
MOL		
EBIT		
Risultato ante imposte		



i) Altri Indicatori di potenziale allerta

Descrizione indicatore	Soglie di sorveglianza
Relazione redatta dal Collegio Sindacale	
Relazione redatta dalla Società di Revisione	

Analisi prospettica attraverso indicatori

In aggiunta ad un'analisi in base agli indici di bilancio che consentono di avere una visione retrospettiva che potrebbe, in taluni casi, non rispecchiare adeguatamente l'andamento della società e la sua solvibilità nel prossimo futuro, è utile abbinare l'utilizzo di indicatori che sulla base di valutazioni prospettiche che riflettono un'attività di programmazione nel medio/lungo periodo, possano assolvere ad una funzione predittiva. Rispetto ai tradizionali indici di bilancio, essi consentono, infatti, un'analisi generale e prospettica necessaria per monitorare l'andamento della gestione e prevenire situazioni di crisi e/o insolvenza anche solo potenziali.

Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica, in quanto utile a verificare la capacità della società di generare risorse finanziarie e valutare la sostenibilità del livello di indebitamento:

Descrizione indicatore		Anno n+1
Indicatore di sostenibilità del debito	DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

Inoltre, la Società ritiene significativo avvalersi dell'indicatore "Patrimonio netto" da calcolarsi in chiave prospettica al fine di valutare il livello di patrimonializzazione della società.



Descrizione indicatore		Anno n+1
Indicatore di patrimonializzazione	Patrimonio netto	

Altri strumenti di valutazione di carattere qualitativo

La valutazione degli aspetti qualitativi, non risultanti dalla contabilità, integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali. Tali fattori devono essere valutati in funzione del tipo di attività svolta dalla società e delle dimensioni della stessa. Individuate le aree di rischio rilevanti per la società e i rischi specifici caratterizzanti ciascuna di esse, l'organo preposto valuta la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze e individua le strategie di gestione per ciascuna tipologia di rischio.

Di seguito saranno descritti una serie di rischi che sono stati individuati al fine di identificare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale.

Valutazione di carattere qualitativo

Rischi strategici	
Si tratta di rischi di origine esterna o interna, derivanti dalla manifestazione di eventi che possono minacciare la posizione competitiva dell'impresa, condizionando il grado di successo delle strategie aziendali.	
Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi
Rischio legislativo	Rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.
Rischio ambientale	Rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.
Rischio regolatorio	La Società opera in un mercato regolamentato e le prescrizioni e gli obblighi che lo caratterizzano (nonché il cambiamento delle regole di funzionamento di tale mercato) possono significativamente influire sui risultati e sull'andamento della gestione. La Società risulta pertanto esposta, con riferimento ai clienti serviti, all'evoluzione del quadro normativo/regolamentare di riferimento.
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa



Rischi di processo

Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica della società, riconducibili alla manifestazione di eventi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, e la qualità dei servizi erogati.

Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi
Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale)	Rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.
Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza	Rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.

Rischi di Information Technology (IT)

Includono i rischi correlati al corretto trattamento e alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi
Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.
Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	Rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.

Rischi finanziari

I rischi finanziari sono principalmente correlati alla gestione e al monitoraggio dei flussi di cassa necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi
Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti	Rischio connesso alla capacità di gestire e monitorare i flussi di cassa del sistema aziendale necessari per lo svolgimento delle attività pianificate e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Rischio di liquidità	Rischio che l'impresa non sia in grado di avere a disposizione i fondi necessari per adempiere alle obbligazioni in scadenza.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi.

Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame.

a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	6.372	n.a.	n.a.	n.a.
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	1,60	n.a.	n.a.	n.a.
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	6.396	n.a.	n.a.	n.a.
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	1,60	n.a.	n.a.	n.a.

b) Indici sulla struttura dei finanziamenti

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Passività a medio e lungo termine + Passività correnti) / Mezzi Propri</i>	0,29	n.a.	n.a.	n.a.
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	0	n.a.	n.a.	n.a.

**c) Indicatori di solvibilità**

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	6.396	n.a.	n.a.	n.a.
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	2,31	n.a.	n.a.	n.a.
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	2.981	n.a.	n.a.	n.a.
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	1,60	n.a.	n.a.	n.a.

d) Indici di redditività

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri</i>	9,65%	n.a.	n.a.	n.a.
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri</i>	14,27%	n.a.	n.a.	n.a.
ROI	<i>MOL/Capitale investito operativo netto</i>	11,08%	n.a.	n.a.	n.a.
ROS	<i>MOL/ Ricavi di vendite</i>	25,71%	n.a.	n.a.	n.a.

e) Indicatori reddituali

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Ricavi da contratti con clienti		9.433	n.a.	n.a.	n.a.
Margine operativo lordo (EBITDA)		2.442	n.a.	n.a.	n.a.
Risultato operativo (EBIT)		2.425	n.a.	n.a.	n.a.
Risultato ante imposte		2.422	n.a.	n.a.	n.a.

f) Indicatori di efficienza produttiva

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
MOL/costo del personale		52,29%	n.a.	n.a.	n.a.
Costo medio unitario annuo del personale		37,06	n.a.	n.a.	n.a.
Numero di dipendenti		126	n.a.	n.a.	n.a.



**g) Altri Indici e Indicatori**

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore	Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Posizione Finanziaria Netta (PFN)	7.833	n.a.	n.a.	n.a.
Flusso di cassa della Attività operative	7.866	n.a.	n.a.	n.a.

h) Indicatori prospettici

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore	Anno n+1	Anno corrente
Ricavi da contratti con clienti	9.574	9.433
MOL	2.479	2.442
EBIT	2.461	2.425
Risultato ante imposte	2.458	2.422

i) Altri Indicatori di potenziale allerta

Descrizione indicatore	Soglie di sorveglianza
Relazione redatta dal Collegio Sindacale	n.d.
Relazione redatta dalla Società di Revisione	n.d.

Esame degli indicatori prospettici

La Società ha individuato l'indicatore DSCR per l'analisi prospettica, che esprime il "rapporto di copertura del servizio del debito". È un indice che misura la sostenibilità finanziaria del debito aziendale, cioè la capacità futura (nei prossimi 6 mesi) di un'impresa di onorare i propri debiti finanziari con i flussi di cassa generati dalla gestione operativa.

Il DSCR è un indice che ha al numeratore il "cash flow operativo" e al denominatore il "cash flow al servizio del debito". È un indice importante, perché ci fa capire se un'azienda produce, dalla sua gestione caratteristica, un ammontare di cassa sufficiente a pagare i debiti contratti.

Il DSCR si calcola ponendo:

- al numeratore: le risorse disponibili, le liquidità iniziali più tutte le entrate finanziarie dei prossimi 6 mesi, meno tutte le uscite finanziarie dei 6 mesi (escluse le uscite relative al rimborso dei debiti finanziari posti al denominatore del rapporto);





- al denominatore: tutte le uscite previste per il rimborso delle quote capitale dei debiti finanziari (incluse le quote capitale dei leasing finanziari). Tra le uscite, occorre tener conto anche della gestione degli investimenti; fra le entrate finanziarie si tiene conto delle linee di credito accordate e non utilizzate, ma disponibili nei 6 mesi.

La società Acque del Sud, in considerazione delle disponibilità finanziarie attuali, non prevede di fare ricorso a finanziamenti bancari nel prossimo esercizio; pertanto, l'indicatore DSCR non può essere calcolato in quanto il valore del denominatore è pari a zero.

Inoltre, la Società ritiene significativo avvalersi dell'indicatore "Patrimonio netto" da calcolarsi in chiave prospettica al fine di valutare il livello di patrimonializzazione della società.

(migliaia di Euro)

Descrizione indicatore		Anno n+1
Indicatore di patrimonializzazione	Patrimonio netto	16.974

Esame degli indicatori di carattere qualitativo

La valutazione degli aspetti qualitativi, non risultanti dalla contabilità, integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali. Ciascuna delle aree di rischio individuate è stata analizzata al fine di valutare la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze e le strategie di gestione di ciascuna tipologia di rischio.





Rischi strategici

Si tratta di rischi di origine esterna o interna, derivanti dalla manifestazione di eventi che possono minacciare la posizione competitiva dell'impresa, condizionando il grado di successo delle strategie aziendali.
L'attuazione e il monitoraggio è nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al rischio	Strategia aziendale
Rischio legislativo	Rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.	Medio - Basso	Costante presidio con appositi uffici dell'evoluzione normativa: partecipazione costante ai Tavoli Tecnici nazionali interessati dalla normativa di riferimento
Rischio ambientale	Rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.	Basso	Monitoraggio e segnalazione di ogni eventuale situazione pericolosa presente e che potrebbe pregiudicare la solidità e la stabilità della struttura. Per eventi atmosferici/alluvione/inondazione/allagamento Acque del Sud si avvale di polizza assicurativa (cd. "danni catastrofici")
Rischio regolatorio	La Società opera in un mercato regolamentato e le prescrizioni e gli obblighi che lo caratterizzano (nonché il cambiamento delle regole di funzionamento di tale mercato) possono significativamente influire sui risultati e sull'andamento della gestione. La Società risulta pertanto esposta, con riferimento ai clienti serviti, all'evoluzione del quadro normativo/regolamentare di riferimento.	Medio	Tale rischio viene mitigato da una attenta attività di monitoraggio delle evoluzioni normative e di interlocuzione con gli enti competenti, per una coerente applicazione delle disposizioni all'interno dei processi aziendali.
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa	Medio - Basso	Predisposizione di adeguata programmazione triennale e annuale.

Rischi di processo

Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica della società, riconducibili alla manifestazione di eventi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, e la qualità dei servizi erogati.
L'attuazione e il monitoraggio è nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al rischio	Strategia aziendale
Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale)	Rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.	Medio	Struttura aziendale appositamente dedicata, dotata di personale competente, quando anche sottodimensionato.
Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza	Rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.	Basso	Monitoraggio delle attività aziendali. Formazione. Polizza assicurativa RCT e RCO





Rischi di Information Technology (IT)

Includono i rischi correlati al corretto trattamento e alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
L'attuazione e il monitoraggio è nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al rischio	Strategia aziendale
Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.	Medio	Installazione ed adozione di tecnologie di protezione avanzate; Avvio attività per conseguire la certificazione ISO27001
Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	Rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.	Medio	Aavvio un CED di Disaster Recovery; Dotare il CED di doppio generatore elettrico e doppio UPS.

Rischi finanziari

I rischi finanziari sono principalmente correlati alla gestione e al monitoraggio dei flussi di cassa necessari per lo svolgimento dell'attività operativa e gestionale della società..
L'attuazione e il monitoraggio è nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile Area Finanza e Contabilità

Classe di rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al rischio	Strategia aziendale
Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti	Rischio connesso alla capacità di gestire e monitorare i flussi di cassa del sistema aziendale necessari per lo svolgimento delle attività pianificate e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.	Basso	Sebbene il rischio sia valutato di livello basso, la società si sta adoperando per munirsi di un sistema di controllo e pianificazione dei flussi finanziari in collegamento con le movimentazioni contabili
Rischio di liquidità	Rischio che la società non sia in grado di avere a disposizione i fondi necessari per adempiere alle obbligazioni in scadenza.	Medio	In presenza di lavori finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, la Società provvede ad anticipare la liquidità necessaria per l'attuazione dei progetti.





Valutazione dei risultati

Il quadro che emerge dai dati sopra rappresentati conforta le risultanze del complesso dell'analisi dell'andamento della gestione svolta nella presente relazione, risultanze che evidenziano una sostanziale stabilità dell'assetto economico, finanziario e patrimoniale della società. Ad ogni buon conto, si ritiene necessario comunque un costante monitoraggio dell'evoluzione degli scenari e degli impatti sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in funzione della necessaria tempestiva rilevazione di eventuali indicatori di criticità degli aspetti patrimoniali, economici e finanziari dell'attività di impresa.

Si evidenzia, infine, che non rileva per Acque del Sud quanto previsto al comma 3 lettera a del D. Lgs. 175/2016 (conformità alle norme di tutela della concorrenza) in quanto la società non opera in regime di concorrenza sul libero mercato.

Conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti dall'art. 6, co. 2, e dall'art. 14, co. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'Organo Amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, in base alle risultanze evidenziate, da escludere nel breve e medio periodo.

In particolare:

- gli indici mostrano un trend positivo e comunque non critico;
- i risultati economici attuali e prospettici sono largamente positivi e la gestione operativa è costantemente positiva, così come il risultato d'esercizio;
- la Posizione Finanziaria Netta risulta essere positiva anche prospetticamente;
- l'analisi degli indicatori di carattere qualitativo rilevati in via extracontabile evidenzia una rischiosità bassa.





STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del D. Lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al comma 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al comma 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.





Con riferimento all'art. 6 comma 3 lettera a), si evidenzia che l'adozione di sistemi di contabilità (separata) e la redazione dei conti annuali societari sono oggetto di revisione legale dei conti; tale circostanza assicura l'assenza di trasferimenti di risorse dalle attività regolate a quelle di mercato, anche a garanzia della concorrenza con gli operatori presenti sul mercato. Quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016, non si ritiene che Acque del Sud debba integrare i propri strumenti di governo societario con ulteriori specifici regolamenti interni volti a garantire la conformità alle norme di tutela della concorrenza, incluse quelle in materia di concorrenza sleale.

Con riferimento all'art. 6 comma 3 lettera b), in considerazione dell'assetto della governance societaria e delle caratteristiche organizzative della Società, la funzione "Internal Audit, Risk Management", di prossima istituzione, dovrà svolgere anche le funzioni di ufficio di controllo interno di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 6, D. Lgs. n. 175/2016.

Con riferimento all'art. 6 comma 3 lettera c), Acque del Sud dispone di un Codice Etico, approvato in data 17.05.2024 adottato per orientare e disciplinare i comportamenti organizzativi e individuali a cui tutti coloro che condividono la missione della Società o che hanno un legittimo interesse nel suo perseguimento, siano essi amministratori, sindaci, revisori, dipendenti, collaboratori, consulenti, appaltatori, fornitori o partner, devono conformarsi nel proprio agire. Ad essi, la Società si rivolge richiamandoli, in considerazione del ruolo, delle responsabilità e delle funzioni di ciascuno e nel rispetto dei reciproci legittimi interessi, all'osservanza e alla corretta attuazione di quanto ivi prescritto.

Il Codice Etico stabilisce la visione etica di Acque del Sud e i principi etici generali della Società, gli impegni e le aspettative degli stakeholder, le responsabilità e i doveri dei partecipanti all'organizzazione, nonché le modalità di attuazione dei principi stessi.

La visione etica di Acque del Sud è fortemente ancorata alla natura pubblica della Società e all'alta valenza tecnologica, economica, sociale e ambientale delle sue attività e trova soluzione nei concetti di sostenibilità ed eccellenza.





Con riferimento all'art. 6 comma 3 lettera d), si evidenzia che per Acque del Sud fare responsabilità sociale d'impresa (Corporate Social Responsibility) significa porre attenzione all'impatto delle proprie attività, non solo da un punto di vista economico, ma anche sotto i profili sociali ed ambientali. In tal senso la sostenibilità rappresenta un percorso di miglioramento continuo che richiede la collaborazione e la sinergia di tutti gli attori coinvolti. I principi che guidano il rapporto tra Sogin e i suoi stakeholder sono la trasparenza, l'accountability e la valorizzazione del *know how*.

Lo stakeholder engagement è per Acque del Sud lo strumento di ascolto, dialogo e coinvolgimento dei principali interlocutori, finalizzato a incoraggiare la qualità nei rapporti, attivare processi di ascolto e soddisfazione delle relative istanze e avviare opportunità di partnership innovative.

Bari, 30 maggio 2025

Il Presidente del CdA
(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
30.05.2025
17:09:22
GMT+02:00

